



1 Che cosa è proteggibile come CPVR?

Un CPVR è un diritto di PI che riconosce un diritto esclusivo relativo a una varietà vegetale, a condizione che quest'ultima soddisfi i requisiti legali per la protezione previsti dal [Regolamento n. 2100/94 del Consiglio](#) (il "regolamento di base"). Una varietà vegetale, per essere proteggibile, deve essere distinta, omogenea e stabile (requisiti DUS), nonché nuova. Inoltre, deve essere identificata con una denominazione adeguata e le tasse di registrazione devono essere state pagate.



I CPVR garantiscono ai propri titolari il diritto di impedire a terzi i seguenti atti relativi ai costituenti varietali (materiale di moltiplicazione):

- produzione o riproduzione (moltiplicazione);
- condizionamento a fini di moltiplicazione;
- messa in vendita;
- vendita o altra commercializzazione;
- esportazione dall'UE;
- importazione nell'UE;
- magazzinaggio per uno degli scopi di cui alle lettere da a) a f).

Come posso verificare la disponibilità di una certa denominazione varietale?

È possibile utilizzare [Variety Finder](#), la banca dati che contiene i dati relativi ai diritti di privativa nazionale e comunitaria per le varietà vegetali e dei registri commerciali sia all'interno dell'UE sia al di fuori dell'UE.

Quando devo presentare una domanda di registrazione CPVR?


La domanda deve essere depositata prima dell'immissione sul mercato della varietà o entro i termini di grazia di novità previsti dalla legge. Infatti, un CPVR può essere concesso se la varietà è nuova, il che significa che i costituenti varietali o un materiale del raccolto della varietà non sono stati venduti o altrimenti ceduti a terzi dal costituente o con il suo consenso:

- più di 1 anno prima della data di presentazione della domanda, all'interno del territorio dell'UE;
- più di 4 anni o, per le specie arboree e viticole, più di 6 anni prima della data di presentazione della domanda, al di fuori del territorio dell'UE.

La persona che presenta per prima una domanda valida per un determinato CPVR può diventare il titolare del diritto (principio del *first-to-file*). È inoltre possibile mantenere la data di una domanda di PVR nazionale, a condizione che la domanda a livello UE venga depositata entro 12 mesi dalla data del primo deposito della domanda in relazione alla stessa varietà (diritto di priorità).

3 Chi può presentare domanda di registrazione di un CPVR?

La domanda di CPVR può essere presentata da qualsiasi persona fisica o giuridica. Per i richiedenti che non hanno domicilio, sede o stabilimento sul territorio dell'UE è obbligatorio nominare un rappresentante domiciliato nell'UE al fine di depositare la domanda di CPVR. Il richiedente deve essere il costituente, ossia la persona che ha coltivato, o scoperto e sviluppato la varietà, o il suo avente causa. Il costituente può trasferire il diritto di richiedere e detenere i CPVR a nome del richiedente. Se il costituente non è il richiedente, deve essere fornito un atto di cessione.



4 Dove e come si presenta una domanda per un CPVR?

Le domande possono essere depositate [online](#) o su [carta](#) presso il CPVO o presso uno degli uffici nazionali competenti per privative per ritrovati vegetali. Le domande al CPVO e i relativi documenti di supporto devono essere depositati in una delle lingue ufficiali dell'UE. Il servizio di e-filing del CPVO è attualmente disponibile in inglese, olandese, francese, spagnolo e tedesco.



5 Quali sono le tasse?

Tassa per il disbrigo della domanda

450 €

per le domande on-line

Tasse esigibili per l'esecuzione
dell'esame tecnico

da **1.530 €** fino a **3.350 €**

a seconda della specie

Tasse dovute per le relazioni di
esame*

320 €

Tassa annuale

330 €

per varietà e per anno di protezione

Tassa di ricorso


1.500 €

Altre tasse

(tasse amministrative, ad esempio per il rilascio
di documenti certificati o l'iscrizione di nuove
iscrizioni nel registro)

* Se un esame tecnico è già stato effettuato, o è in corso di svolgimento, su una varietà che già beneficia di protezione nazionale in uno Stato membro dell'UE, il CPVO può considerare le relazioni d'esame delle autorità competenti come una base sufficiente per decidere in merito a una domanda di CPVR.


6 Cosa succede dopo il deposito di una domanda di registrazione di CPVR?



- Esami formali e sostanziali da parte del CPVO (ad es. completezza della domanda, novità, diritti e credenziali dei rappresentanti ai fini della domanda e della registrazione). In caso di esito positivo, viene concessa una data di presentazione della domanda e la domanda viene pubblicata sulla gazzetta ufficiale.
- Verifica tecnica (DUS). Lo scopo di tale verifica è garantire la sussistenza dei requisiti di distinzione, omogeneità e stabilità. La durata varia da 1 anno per la maggior parte delle specie ornamentali a 6 anni per alcune varietà di alberi da frutto. Il richiedente è tenuto a fornire il materiale vegetale della varietà da sottoporre a verifica dell'autorità nazionale designata.
- Verifica da parte del CPVO riguardo all'idoneità della denominazione varietale.
- Decisione relativa alla concessione o meno della privativa e del certificato CPVR da parte del CPVO, pubblicata sulla gazzetta ufficiale.

7 Quanto dura la protezione?

La protezione offerta da un CPVR dura fino alla fine del 25° anno successivo all'anno di registrazione e fino alla fine del 30° anno per le patate, la vite e le specie arboree, a condizione che vengano versate le tasse annuali.



8 Quali sono i vantaggi di un CPVR?

Domanda unica per tutti gli Stati membri dell'UE

Alternativa più economica ai singoli depositi in tutti Stati dell'UE

Gestione semplice dei processi di archiviazione e post-applicazione (ad esempio registrazione del cambiamento nell'indirizzo del proprietario, ecc.) senza dover trattare con diversi uffici

Avviso di non responsabilità

Lo European IPR Helpdesk riceve fondi dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell'Unione Europea sotto l'Accordo di Sovvenzione No 641474. Anche se questo Grafico DPI è stato sviluppato con il sostegno finanziario dell'UE, il suo contenuto non deve essere considerato come la posizione ufficiale dell'Agenzia Esecutiva per le Piccole e Medie Imprese (EASME) o della Commissione Europea. Né EASME né la Commissione Europea o qualsiasi altro soggetto che agisca per conto di EASME o della Commissione Europea sono responsabili dell'uso che può essere fatto di questi contenuti. Il supporto fornito dallo European IPR Helpdesk non deve essere considerato di natura legale o consultiva. Il presente documento è una traduzione della versione originale (in inglese), effettuata da un'agenzia di traduzione esterna all'European IPR Helpdesk. A causa della traduzione, possono esserci discrepanze tra il documento originale e la versione tradotta del documento, nel qual caso prevarrà il documento originale.

Contatti

European IPR Helpdesk
c/o infeuope S.A.
62, rue Charles Martel
L-2134 Luxembourg

service@iprhelpdesk.eu
www.iprhelpdesk.eu